



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
24^a Seduta
Lunedì 1 agosto 2016

Deliberazione n. 133 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 – Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 22, assenti 9

...omissis...

Indi, il Presidente, essendo stati approvati separatamente i tre articoli, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel sul complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 22, a favore 22 -, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 agosto 2016

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 133 dell'1 agosto 2016

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE

11 MAGGIO 2007, N. 9 – PROVVEDIMENTO GENERALE RECANTE

NORME DI TIPO ORDINAMENTALE E FINANZIARIO (COLLEGATO ALLA

MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2007, ART. 3, COMMA 4,

DELLA LEGGE REGIONALE N. 8/2002)

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 agosto 2016.

Reggio Calabria, 4 agosto 2016


IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



RELAZIONE

La presente proposta è finalizzata a rendere la composizione del collegio sindacale di Fincalabra coerente con il dettato del codice civile che disciplina gli organi sindacali delle società per azioni. Infatti, secondo l'art. 2397 del codice civile che disciplina la composizione del Collegio sindacale, accanto a tre o cinque membri effettivi prevede che i membri supplenti debbano essere due. A tal fine si è proceduto a sostituire la lettera b) del comma 6 dell'art. 3 della l.r. 9/2007. La proposta ha carattere ordinamentale e non comporta ulteriori spese a carico del bilancio regionale, atteso che al secondo periodo del medesimo comma è previsto che il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione dei sindaci effettivi, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo sostituito.

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 4 agosto 2016



IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)

1. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) e ss.mm.ii. è sostituita dalla seguente: "b) il collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, di cui il Presidente e un membro effettivo nominati dal Consiglio regionale ed un membro effettivo e due supplenti nominati dalla Giunta regionale. Il compenso dei componenti supplenti del collegio sindacale è corrisposto solo in caso di sostituzione di uno o due sindaci effettivi, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo sostituito;".

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.